

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE

- Delibera C.C. n°69 del 23.12.1995: "Approvazione regolamento per l'utilizzo delle palestre ed istituzione tariffe relative"

TITOLO 1° - Oggetto del regolamento

Art. 1: Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre del Comune di Spresiano

TITOLO 2° - Individuazione delle strutture

Art. 2: Le palestre del Comune di Spresiano sono costituite da:

- a) Palestra annessa alla Scuola media di Spresiano in Via Ugo Foscolo
- b) Palestra annessa alle scuole elementari di Spresiano in Via S. Pio X
- c) Locale uso palestra annesso alle scuole elementari di Visnadello in via Ghimenton

TITOLO 3° - Norme generali

Art. 3: Le palestre sono destinate alle attività ginnico-sportive e a tale scopo sono a disposizione del Comune, delle sue Scuole e delle Società sportive operanti nel territorio comunale.

Art. 4: L'uso per scopi diversi quali manifestazioni culturali, folkloristiche e di varia natura, sarà previamente e singolarmente consentito dal Comune compatibilmente con gli impegni sportivi già assunti.

Art. 5: Utenti degli impianti sono:
- Le istituzioni scolastiche
- Le società sportive operanti nel territorio comunale.

Art. 6: Le palestre devono soddisfare le esigenze sportive della popolazione scolastica secondo le disposizioni di legge. L'uso delle palestre da parte delle Scuole in orario extrascolastico deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale ed autorizzato.

Art. 7: Per Associazioni sportive s'intende quel complesso organico disciplinato dalle norme sportive e da quelle che regolano le associazioni di persone aventi un proprio Statuto ed apposito regolamento. Sono pertanto esclusi tutti i gruppi ed associazioni che non esplicano precipua e peculiare attività nell'ambito dello sport.

Art. 8: L'accesso e l'uso delle palestre è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Art. 9: Le società sportive sono tenute a presentare al Comune entro il 31 agosto di ogni anno domanda scritta contenente il programma dell'attività sportiva da svolgere e l'orario di utilizzo indirizzata al Sindaco che, tramite gli organi e gli uffici preposti, una volta esaminate le richieste pervenute, provvederà a redigere il relativo calendario al fine di assicurare l'utilizzo regolare e disciplinato delle palestre.

TITOLO 4° - Funzionamento delle palestre

Art. 10: I locali e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per le attività indicate nel presente regolamento.

Art. 11: Per l'accesso alla palestra è indispensabile la presenza del dirigente o allenatore o altro Rappresentante che sotto la sua personale responsabilità garantisca il corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti; prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso; faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente al Comune ogni eventuale inconveniente o rottura.

Art. 12: Il calendario degli allenamenti o delle partite deve essere scrupolosamente rispettato unitamente all'orario stabilito che decorre ed ha termine, rispettivamente, con l'ingresso e l'uscita dagli spogliatoi.

- Art. 13: L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o di valori, pertanto l'insegnante, l'allenatore o l'istruttore incaricato è autorizzato a chiudere e conservare per tutta la durata dell'utilizzo, la chiave degli spogliatoi.
- Art. 14: Le palestre e gli spogliatoi devono essere lasciati in buono ordine e puliti.
- Art. 15: Chi accede alle palestre o agli spogliatoi deve mantenere un contegno civile, rispettare le norme generali, in particolare il divieto di fumare e di creare per qualsiasi motivo turbativa e disturbo, pena l'allontanamento parziale o definitivo.
- Art. 16: Il controllo sull'utilizzo degli impianti viene effettuato da un incaricato dall'Amministrazione Comunale il quale fungerà anche da referente per qualsiasi problema riguardante la funzionalità, le eventuali carenze, le controversie tra società, il cui nome verrà comunicato alle società sportive interessate.
- Art. 17: Dei danni agli immobili e alle attrezzature provocati, sia nell'esercizio della pratica sportiva sia da parte del pubblico che assiste, rispondono il legale rappresentante con l'associazione o società sportiva.
- Art. 18: Con l'obbligo della motivazione, il Comune può intervenire, interrompere o modificare le attività sportive in corso al fine del superiore interesse degli impianti medesimi o pubblico in genere. Di nessun danno alle attività sportive programmate dovrà rispondere il Comune per sospensioni, interruzioni o modifiche imposte ai programmi sportivi delle società.
- Art. 19: L'installazione di strumenti pubblicitari all'interno degli impianti sportivi implica necessariamente una domanda al Comune proprietario nonché una eventuale cointeressenza da parte del Comune stesso da convenire volta per volta.

TITOLO 5° - Gestione finanziaria

- Art. 20: Tutte le spese inerenti la gestione della palestre e la manutenzione sono a carico del Comune, eccettuate le spese per la pulizia che sono a carico delle società sportive.
- Art. 21: A titolo di corrispettivo per le spese di gestione il Comune richiede alle società e agli Enti promotori di manifestazioni da tenersi nelle palestre, i canoni di concessione di cui al tariffario che fa parte integrante del presente regolamento.
- Art. 22: Ogni semestre, a ricevimento fattura da parte del Comune, le società sportive s'impegnano a corrispondere il gettito delle tariffe mediante versamenti presso la Tesoreria comunale.

NOTE FINALI

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23.12.1995 entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione predetta.